

Al fine di costruire un sistema normativo in armonia con i principi e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

RILEVA E CHIEDE QUANTO SEGUE:

- Al comma 1, **ABROGARE** le parole “e altri simili mezzi mobili di pernottamento” **per il seguente motivo:** L’espressione “e altri simili mezzi mobili di pernottamento” oltre a creare incertezza, non trova alcun riscontro nel decreto legislativo 285/92 ed appare altresì superflua. Infatti, ai sensi del Codice della Strada gli unici veicoli attrezzati per essere adibiti all'alloggio sono le autocaravan e le caravan. L'abrogazione si rende necessaria per consentire il rispetto del principio di tassatività-determinatezza della fattispecie legale.
- Al comma 1, dopo le parole “aree attrezzate di sosta” **INSERIRE** l'inciso “di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” **per il seguente motivo:** L'articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 285/92, prevede, infatti, che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'articolo 185 del Codice della Strada.
- Nella rubrica nonché ai commi 1 e 2 **ABROGRARE** la parola “temporanea” in riferimento alla sosta **per il seguente motivo:** Ai sensi dell'articolo 157 del decreto legislativo 285/92 per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Per quanto detto, il concetto di sosta temporanea è del tutto estraneo al Codice della Strada e risulta superfluo alla luce della regolamentazione delle aree attrezzate. Infatti, il comma 2 dell'articolo 17 del disegno di legge prevede espressamente che la sosta è consentita per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive.
- Al comma 2, dopo il riferimento alla possibilità di sosta, **ABROGRARE** le parole “e il parcheggio” **per il seguente motivo:** I concetti di sosta e di parcheggio si differenziano dal punto di vista ontologico e il Codice della Strada li definisce diversamente. Mentre la sosta è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente, il parcheggio è l'area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata e non dei veicoli.
- Al comma 2, **SOSTITUIRE** il termine “mezzi” con “veicoli” **per il seguente motivo:** Il termine “veicoli”, a differenza della parola “mezzi”, è contemplato dal Codice della Strada pertanto appare, dal punto di vista tecnico, come il più adeguato.

**SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO DELL'ARTICOLO 17
COSÌ COME MODIFICATO ALLA LUCE DELLE SU ESPOSTE OSSERVAZIONI:**

Art. 17

Aree attrezzate di sosta

1. Per consentire e disciplinare la sosta di caravan e autocaravan al di fuori delle aziende ricettive all'aria aperta, i comuni nel cui territorio non siano presenti campeggi possono istituire aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o autorizzare i privati a realizzare e gestire tali aree, secondo quanto stabilito dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e delle relative norme di attuazione.
2. Nelle aree attrezzate sono consentiti la sosta e il parcheggio dei veicoli sopra indicati per un periodo non superiore alle quarantotto ore consecutive.
3. Nelle aree attrezzate sono realizzati impianti igienico-sanitari idonei ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni dei veicoli.
4. I comuni che abbiano istituito aree attrezzate di sosta possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con soggetti terzi.
5. Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono stabiliti i requisiti delle aree attrezzate di sosta, le modalità per l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione delle stesse, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.

CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 18

**del disegno di legge recante *Riordino della disciplina delle attività ricettive*
di cui si riporta il testo:**

Art. 18

Libretto degli scarichi di caravan, autocaravan, camper e altri simili mezzi mobili di pernottamento

1. *I caravan, gli autocaravan, i camper e gli altri simili mezzi mobili di pernottamento in circolazione sul territorio regionale sono muniti di un apposito libretto, sul quale sono annotati i conferimenti di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate, dotate di impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento.*
2. *Con delibera della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 7, sono individuate le modalità di rilascio e di controllo del libretto, le strutture abilitate ad ospitare gli impianti igienico-sanitari idonei alla loro raccolta o al loro smaltimento, le modalità di conferimento, le tariffe per l'uso degli impianti predetti e le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.*
3. *Chiunque non risulti in possesso od ometta la regolare tenuta del libretto di conferimento di residui organici o di acque chiare o luride presso le strutture autorizzate è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500.*